



Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Augusta

(0931525501 – 0931978009 – cpaugusta@mit.gov.it – cp-augusta@pec.mit.gov.it)

Prot. n° 24.04.09/250 in data 23 / 05 / 2018.

Si invia, in allegato, l'Ordinanza n° 29/2018, datata 22/05/2018, pubblicata sul sito istituzionale, per la massima diffusione.

d'ordine
Il Capo Sezione **Tec. Sic. e Dif. Port.**

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

PREFETTURA SIRACUSA	(prefettura.siracusa@interno.it)
COMANDO MARITTIMO SICILIA AUGUSTA	(msicilia.coan@marina.difesa.it)
COMANDO FORZE PATTUGLIAMENTO AUGUSTA	(comforpat@marina.difesa.it)
CAPITANERIA DI PORTO CATANIA	(cpcatania@mit.gov.it)
CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA	(cpsiracusa@mit.gov.it)
AUTORITA' PORTUALE AUGUSTA	(info@portoaugusta.it)
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE	(assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it)
UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE SIRACUSA	(demanio.siracusa.dra@pec.territorioambiente.it)
COMUNE DI AUGUSTA	(sindaco@comunediaugusta.it)
COMMISSARIATO P.S. AUGUSTA	(commissariatoaugusta.sr@poliziadistato.it)
UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA AUGUSTA	(frontpolmare.augusta.sr@poliziadistato.it)
COMPAGNIA CARABINIERI AUGUSTA	(cpsr418300cdo@carabinieri.it)
COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA AUGUSTA	(sr111.protocollo@gdf.it)
STAZIONE CARABINIERI AUGUSTA	(stsr418310@carabinieri.it)
POLIZIA MUNICIPALE AUGUSTA	(polizialeaugusta@tiscali.it)
AVVISATORE MARITTIMO	(info@avmar.com)
CORPORAZIONE DEI PILOTI DI AUGUSTA E SIRACUSA	(piloti_augsira@tiscali.it)
GRUPPO BARCAIOLI DEL PORTO DI AUGUSTA	(info@pec.barcaioliaugusta.it)
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI AUGUSTA	(pec@pec.ormeggiatoriaugusta.com)
RIMORCHIATORI AUGUSTA	(rimorchiatori.augusta@rraugusta.it)
P.X.A. Srl	(pxa@comapaugusta.eu)
TEC.MA	(tecmasrl@alice.it)
S.N.A.D.	(snad@snad.it)
GE.S.P.I.	(info@gruppogespi.com)
CIANE ANAPO	(operations@anapo.it)
COMAP	(comap@comap.net)
AUGUSTA SHIPPING	(agency@augustashipping.com)
BOCCADIFUOCO	(info@boccadifuoco.it)
IMPREMAR	(impremar.srl@tiscali.it)

CAPUANO SHIPPING AGENCY
CSA
ISS
ITALNOLI
CAMBIASO E RISSO
LEONE
MARITTIMA MEDITERRANEA
MASTROVITI
MEDISTAR
MEGARA SEA SHIPPING
MSA
NAVAL ASSISTANCE
NAVISERVICE
PG SHIPPING AGENCY
ROMEO E FERRERI
SEAMAR
VINCI
GMG
GEO MARITIME - SI MAR

(agency@capuanoshipping.com)
(shipservice.au@csaspa.com)
(iss.augusta@iss-tositti.it)
(augusta@italnoli.it)
(augusta@crgroup.it)
(eleone@leoneshipping.com)
(marmedspa@marmedspa.com)
(mastroviti@mastroviti.com)
(augusta@medistarshipping.com)
(megaraseashipping@virgilio.it)
(msa.manager@gmail.com)
(augusta@amorettiarmatori.it)
(operations@naviservice.com)
(operation@pgshipping.it)
(b.ferreri@romeo-ferreri.com)
(operation@seamarsrl.com)
(info@vincimarittima.it;)
(augusta@gmgshipping.com)
(augusta@geomaritime.com)

Distribuzione Interna

ALBO/RACCOLTA
REGISTRO
SEZ. OPERATIVA
SEZ. MEZZI NAUTICI
TITOLARE DI ISPEZIONE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA

Via dei Cantieri – 96011 Augusta (SR)
Tel. 0931525501 – Fax 0931978009 – e.mail: cpaugusta@mit.gov.it

ORDINANZA N° 29/2018

Argomento: Approvazione regolamento del porto turistico di “Porto Xifonia Augusta”

Località: Cala Madonna del Carmine – Comune di Augusta.

Richiedente: P.X.A. S.r.l. – sede legale Via Soccorso 23/11 – 96011 Augusta (SR)

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Augusta:

VISTA: la concessione demaniale marittima n. 21/15, rilasciata il 23.01.2015 dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, della durata originaria di anni sessanta, decorrente dal 23.01.15, su un'area di mq. 30.130,00 e su uno specchio acqueo di mq. 42.400,00 allo scopo di realizzare e gestire un porto turistico sul litorale del Comune di Augusta (SR);

VISTA: l'istanza della P.X.A. S.r.l. intesa ad ottenere l'approvazione del Regolamento di fruizione dei servizi del porto turistico della società “Porto Xifonia Augusta Srl”;

VERIFICATO: il regolamento come proposto dalla società concessionaria;

VISTA: la Convenzione Internazionale “COLREG ‘72” – “Norme per prevenire gli abbordi in mare”, ratificata con legge 27/12/1977, n. 1085;

VISTA: la Convenzione Internazionale “MARPOL 73/78”, ratificata con legge 29/09/1980, n. 662, e successivi emendamenti e modificazioni;

VISTO: il Regolamento (CE) n. 725/2004 del 31/03/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTO: il D. Lgs. 182/2003 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

VISTO: il D. Lgs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto e relativo D.M.146/2008 attuativo dello stesso regolamento;

VISTO: il D. Lgs. 152/2006 “Testo unico in materia ambientale”;

VISTA: la circolare n. 47 serie I prot. n. 5172755 in data 05/08/1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo dei Porti;

VISTO: il Decreto Legislativo 27/07/1999, n. 272” Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31/12/1998, n. 485”;

RITENUTO: necessario dover disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito del suddetto porto turistico sotto l'aspetto della sicurezza della navigazione e portuale nonché quello relativo alla tutela dell'ambiente marino allo scopo di scongiurare atti o fatti che possano provocare un inquinamento;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima.

ORDINA

Art. 1 – Approvazione regolamento

E' approvato il Regolamento di fruizione dei servizi del porto turistico "Porto Xifonia Augusta" allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore dalla data odierna.

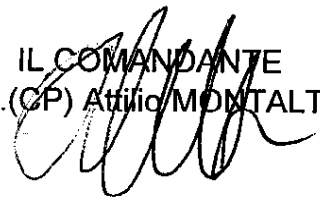
Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/Augusta, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

Augusta, 22.05.2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Attilio MONTALTO





REGOLAMENTO DI GESTIONE

DEFINIZIONI

- 1. Porto Turistico o Porto:** il compendio costituito da aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato ad Augusta (SR), Cala Madonna del Carmine, Via Marina Levante s.n.c., meglio descritto ed individuato negli Atti di cui all'articolo 1, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.
- 2. Società:** la società concessionaria, Soc. Porto Xifonia Augusta, con sede in Augusta (SR), Cala Madonna del Carmine, Via Marina Levante s.n.c.;
- 3. Personale:** tutti i soggetti, dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori della Società, addetti alle diverse attività di gestione del Porto e resi opportunamente riconoscibili ed identificabili a mezzo di divise o distintivi o tessere nominative o altri inequivocabili segni di riconoscimento;
- 4. Cliente:** persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, garage, box, posto auto, fondo commerciale, etc.) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del Porto Turistico ovvero si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area in concessione;
- 5. Imbarcazione od unità:** unità da diporto, a vela e/o a propulsione meccanica;
- 6. Specchio acqueo:** la superficie di bacino protetto dal Porto Turistico, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza;
- 7. Pontile:** la struttura interna del Porto, galleggiante o fissa, destinata all'accosto e all'ormeggio delle imbarcazioni;
- 8. Banchina:** si intende la struttura interna del Porto, fissa e delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili;
- 9. Posto barca:** la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all'ormeggio di un'imbarcazione;
- 10. Autorità Competenti:** la Guardia Costiera, le Forze dell'Ordine e gli Organi

Pag.1



Porto Xifonia Augusta S.r.l.

dell'Amministrazione dello Stato competenti in materia di demanio marittimo.

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

La Società esercita direttamente la gestione del Porto Turistico, in virtù dell'Atto di Concessione Demaniale n. 21/2015 del Registro Atti e n. 5074 del Repertorio Atti, assentito dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana in data 23/01/2015, relativo ad aree demaniali a terra e a mare con durata di anni sessanta e decorrenza dal 23/01/2015.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli specchi acquei e alle strutture compresi nei limiti di cui al comma precedente.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel **Porto Turistico** denominato "Porto Xifonia Augusta", in località Augusta (SR), Cala Madonna del Carmine, Via Marina Levante s.n.c., d'ora in avanti indicato anche come **Porto Turistico** o semplicemente **Porto** e si applica a tutti i **clienti** ed i fruitori del Porto.

La **Società** provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del Porto, direttamente o per il tramite di terzi, nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Articolo 3 - Rispetto del Regolamento

Ferme restando le competenze delle Autorità Competenti, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e/o disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del **Porto Turistico**, dal personale della Società che è tenuto al verificarsi di eventi di rilievo ad informare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Augusta.

La Società si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

La Società si riserva, previa approvazione dell'Autorità Marittima, il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento - in accordo con le prescrizioni del suddetto Atto di Concessione e con le previsioni normative applicabili nonché previa approvazione delle Autorità Competenti - al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Porto Turistico.



P.X.A. Srl

Via Soccorso 23/11 – 96011 Augusta (SR) - Tel. 0931-760230 – Fax 0931-767858

P.iva: 01537710897

e-mail: pxa@comapaugusta.eu



Articolo 4 - Sanzioni

La **Società** si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti**, rilevate e contestate dal personale del Porto Turistico, saranno comunicate alla **Società**, che, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità Marittima.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

Articolo 5 - Pubblicità del Regolamento

La **Società** potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del Porto e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di Cliente, acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato, senza possibilità di eccezione o riserva, al momento stesso dell'accesso al Porto e/o utilizzo di servizi, strutture o unità immobiliari.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto.

Articolo 6 - Attività commerciali e artigianali

Nelle aree del **Porto Turistico** è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni ad esclusione delle attività commerciali attinenti all'esercizio del **Porto Turistico** effettuate direttamente o indirettamente dalla **Società**, o comunque dalla **Società** espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo.





TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

Articolo 7 - Disciplina degli ormeggi

L'assegnazione degli ormeggi alle Unità da Diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza della Società.

Le unità navali del Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (anche in transito) e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Inoltre può essere individuato un posto d'ormeggio per le imbarcazioni con emergenze sanitarie, qualora se ne verificasse la necessità, da mantenere libero.

Articolo 8 - Obblighi del Cliente

Il Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, o i suoi aventi causa, è tenuto alla stretta osservanza delle leggi, del Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle eventuali disposizioni e istruzioni impartite dalla Società.

Il Cliente è altresì tenuto a predisporre idonee misure per proteggere se stesso ed i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per i rischi contro l'incendio.

Articolo 9 - Piano degli ormeggi

La **Società** identifica i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione. Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.

Al riguardo, è prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa ripartiti nel





Piano degli Ormeggi.

La **Società** si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella:

CLASSE	LUNGHEZZA mt.	LARGHEZZA mt.
A	10	3,2
B	12	3,5
C	15	4,5
D	20	5,5
E	24	6,0
F	30	6,5
G	35	7,0
H	40	9,0
I	50	12,0
L	60	12,0

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate, alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del **Cliente** e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Porto Turistico**, nell'interesse della generalità dei **Clienti**, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente** inadempiente.

Articolo 10 - Regole per l'ormeggio

A cura del relativo Cliente, le Imbarcazioni all'ormeggio nel Porto Turistico devono:

- essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini di sicurezza della navigazione;
- essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di cavi di idonea dimensione, robustezza ed in ottimo stato oltre ad un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

Ogni Cliente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al





modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del Porto Turistico. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al Cliente, il quale se ne assume la responsabilità.

I Clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Società e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

E' vietato mantenere sporgenze di bordo.

L'ormeggio di fianco ai pontili e/o alle banchine sarà ammesso soltanto previa autorizzazione del Personale e comunque nelle aree dove l'attracco può essere eseguito con questa modalità.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Il Personale può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi, laddove ritenuti non idonei, con addebito al Cliente delle relative spese sostenute.

Il Cliente, il suo equipaggio o il custode delle unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Articolo 11 - Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrino nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e conformi alle prescrizioni emanate al riguardo dalle Competenti Autorità.

La Società, qualora sussistano fondati motivi, dovrà segnalare alla competente Autorità Marittima situazione che possano rendere necessarie ispezioni a bordo dei natanti.

Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, i Clienti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì comunicare per iscritto alla Società il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora un'unità si trovi in stato d'abbandono o corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avisato





immediatamente il Cliente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se questi non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità, a discrezione della Società, potrà essere spostata o tirata a secco, a spese dello stesso, fermo restando ogni e qualsiasi altro rimedio, anche di legge, esperibile dalla Società nei confronti del Cliente medesimo.

E' vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.

Qualora un'Imbarcazione affondi all'interno dello Specchio Acqueo, il Cliente sarà obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Società, previo nulla-osta dell'Autorità Marittima.

Articolo 13 - Disciplina dei transiti

Per le Imbarcazioni da diporto in transito vengono riservati un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del Porto Turistico.

Durante la sosta si applicheranno le tariffe vigenti per l'eventuale somministrazione dei soli servizi portuali (fornitura di acqua dolce, energia elettrica, ritiro rifiuti di bordo, ecc.).

Le imbarcazioni in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della Società, in attesa dovranno mantenersi al di fuori dello specchio acqueo del Porto.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo delle imbarcazioni presso gli uffici della Società, fornendo le seguenti informazioni:

- nominativo del comandante e/o armatore dell'unità;
- nominativo del proprietario dell'unità;
- eventuale sigla di immatricolazione;
- nome dell'unità;
- dimensioni dell'unità;
- porto di partenza e porto di destinazione;
- durata della permanenza.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

Il Porto Turistico, in caso di abituale ormeggio di unità da diporto soggette alla disciplina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del





Porto Xifonia Augusta S.r.l.

4 aprile 2005 di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, ovvero unità da diporto battenti bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, impiegate in attività commerciali (commercial yacht), costituirà un impianto portuale (port facility) come previsto dal Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali (ISPS Code).

In occasione di saltuari scali di unità di cui al comma precedente, l'Ufficiale di sicurezza (SSO) della nave dovrà coordinare le procedure di sicurezza con il responsabile della security del Porto Turistico mediante la redazione di DOS.

Il Porto Turistico, al di là delle fattispecie dei commi precedenti, per ragioni di sicurezza, deve inoltrare giornalmente la lista delle imbarcazioni presenti all'ormeggio (in formato elettronico Excel o PDF nativo) alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Augusta all'indirizzo so.cpaugusta@mit.gov.it.

La società deve individuare una persona, responsabile per i fini di sicurezza marittima, referente per l'Autorità Marittima, fornendo dello stesso i dati identificativi, un recapito telefonico di reperibilità nonché un indirizzo di posta elettronica dedicato.

Articolo 14 - Norme per la navigazione nelle acque portuali

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal Porto Turistico e durante tutti gli spostamenti interni, le imbarcazioni devono:

- a) tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni;
- b) rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- c) mantenere una velocità non superiore a 3 nodi;
- d) dare precedenza alle unità in uscita.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica.

E' fatto divieto ad acquascooter o altri mezzi simili la circolazione nell'ambito portuale se non con specifica autorizzazione da parte della Società e nel rispetto dei limiti di velocità.

Sono escluse da tale limitazione le unità della Guardia Costiera e/o delle altre forze di polizia impegnate in situazioni di emergenza-soccorso-antiquinamento.



P.X.A. Srl

Via Soccorso 23/11 – 96011 Augusta (SR) - Tel. 0931-760230 – Fax 0931-767858

P.iva: 01537710897

e-mail: pxa@comapaugusta.eu



TITOLO III – TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

Articolo 15 - Accessi

L'accesso veicolare all'interno del Porto Turistico è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale della Società.

L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro i quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla Società.

Articolo 16 - Traffico veicolare

Il traffico veicolare all'interno del **Porto** deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale, ed alla velocità massima di 10 Km/h.

Salvo specifica autorizzazione della Società, è vietato il transito veicolare sulle banchine e sui pontili.

Articolo 17 - Parcheggi

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

La rimozione forzata dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Società o di Ditte all'uopo incaricate.

Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito.

Articolo 18 – Piano dei Parcheggi

La Società potrà contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento ai Clienti mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.

La Società potrà formare, qualora si rendesse necessario, un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "Piano dei Parcheggi", che conterrà, per ciascun





posto auto, il nominativo del Cliente, i dati identificativi dell'autoveicolo ed ogni altra utile informazione. In tal caso ciascun Cliente sarà tenuto a fruire del posto

Pag.9

auto riservatogli, con espresso divieto di parcheggiare altrove. Al riguardo, è prescritta l'osservanza permanente della corrispondenza biunivoca e transitiva sia tra posto auto e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed autovettura parcheggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel Piano dei Parcheggi.

La Società potrà variare temporaneamente il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

TITOLO IV - SERVIZI

Articolo 19 – Servizi portuali

La **Società** cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) Amministrazione e Direzione del **Porto**;
- 2) Gestione delle imbarcazioni in transito;
- 3) Servizio radio VHF;
- 4) Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde;
- 5) Manutenzione dei servizi igienici ad uso pubblico;
- 6) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 7) Manutenzione dei fanali di ingresso;
- 8) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
- 9) Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni;
- 10) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni.

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa, media ed alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

Per i servizi di cui sopra, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle imbarcazioni in transito, si applica a favore della **Società** la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, di cui al precedente articolo 2, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice



Civile.

Pag.10

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

Articolo 20 – Norme di comportamento e sicurezza

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar.

Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16,00.

E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate l'effettuazione di lavori rumorosi, l'emissione sonora (musica, TV, ect.) ad un volume eccessivo e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri **Clienti**, dovranno essere effettuati nell'area del Cantiere Navale.

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea. È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

All'interno del **Porto Turistico** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

Articolo 21 - Norme di Sicurezza

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i





moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a

Pag.11

depositarli in appositi locali senza responsabilità.

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. E' altresì tassativamente vietato ai **Clienti** ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

Articolo 22 - Norme Antinquinamento e Rifiuti

Nell'ambito del **Porto** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 182/2003.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo. Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti i **Clienti** devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il **Porto** è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, deve farsi uso delle apposite installazioni.

Articolo 23 – Operazioni di rifornimento

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate – o i loro aventi causa -devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale:

1. Effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistenti nel **Porto Turistico**, essendo assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema.

Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione





dalla **Società**, per qualsiasi quantità o modalità del rifornimento;
In caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la **Società**, che avrà cura di

Pag.12

2. segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

TITOLO VI - UNITÀ IMMOBILIARI (LOCALI COMMERCIALI)

Articolo 24 – Obblighi del cliente

Il **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di una unità immobiliare (locale commerciale), dovrà conservarla in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le manutenzioni e/o riparazioni necessarie.

Nel caso il **Cliente** non vi provvedesse, entro un ragionevole termine, la **Società** provvederà a farle eseguire da personale specializzato all'uopo incaricato, con addebito al **Cliente** inadempiente delle relative spese.

Il **Cliente** è l'unico ed esclusivo responsabile per i danni diretti od indiretti che possano derivare a terzi nell'uso delle unità immobiliari (locali commerciali), con ciò esonerando e tenendo indenne la **Società** da ogni responsabilità.

Articolo 25 – Disciplina delle attività

Il **Cliente** deve usare l'unità immobiliare (locale commerciale) esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente Regolamento e dal "Regolamento per lo Svolgimento delle Attività Commerciali" nell'ambito portuale, che sarà all'uopo predisposto dalla **Società**, né produrre rumori o arrecare in qualsiasi modo disturbo agli altri **Clienti**. In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo dei **Clienti**, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi riproduttori di suoni, il cui volume dovrà essere tenuto comunque ad un livello massimamente ridotto.

TITOLO VII - NORME FINALI



P.X.A. Srl

Via Soccorso 23/11 – 96011 Augusta (SR) - Tel. 0931-760230 – Fax 0931-767858
P.iva: 01537710897 e-mail: pxa@comapaugusta.eu



Articolo 26 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente

Pag.13

Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Augusta.

Articolo 27 – Norme finali

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe, tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvate dalla **Società** e, ove occorra, dall'Autorità concedente. Il presente Regolamento, approvato e reso esecutivo dalla Capitaneria di porto di Augusta, assume carattere e forza di "Disciplinare di Polizia Marittima" e si applica in tutte le aree costituenti il complesso del **Porto Turistico** "Porto Xifonia Augusta".





Porto Xifonia Augusta S.r.l.

Pag. 14



P.X.A. Srl
Via Soccorso 23/11 – 96011 Augusta (SR) - Tel. 0931-760230 – Fax 0931-767858
P.iva: 01537710897 e-mail: pxa@comapaugusta.eu